

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BORGO SANT'ANTONIO PORTA PESA" (già Ri Vivi Borgo Sant'Antonio)

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi delle Legge n.383/2000, l'Associazione di promozione sociale denominata "**Borgo Sant'Antonio Porta Pesa**" (già Ri Vivi Borgo Sant'Antonio) che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Articolo 2

L'Associazione ha sede attualmente in Corso Bersaglieri, 182; il trasferimento della sede all'interno della circoscrizione territoriale di un medesimo Comune può essere deliberato dall'organo amministrativo che ne dà comunicazione a tutti gli uffici, registri, enti competenti e interessati.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Qualora specifica delibera assembleare lo stabilisca con le maggioranze previste per le modifiche statutarie adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO/ SCOPO

Articolo 4

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative, gratuità delle cariche sociali.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone:

- a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- c) di promuovere ogni tipo di attività culturale, ricreativa, sociale tendente alla valorizzazione dell'antico Borgo di S. Antonio nella città di Perugia.

Ed in particolare:

- iniziative volte a far riscoprire e valorizzare l'identità di Borgo S. Antonio;
- attività per agevolare l'inclusione sociale dei nuovi abitanti il Borgo;
- proposte rivolte agli amministratori pubblici competenti per la valorizzazione dei beni culturali, artistici ed architettonici del territorio in cui svolge la propria attività;
- azioni per incoraggiare comportamenti virtuosi volti ad una maggiore godibilità e vivibilità della zona;
- progetti per l'insediamento di attività culturali, commerciali, artigianali che valorizzino il territorio;

inoltre l'associazione si propone:

- di tutelare e valorizzare la natura, l'ambiente e la qualità della vita urbana, con particolare attenzione alla salute e alla sicurezza pubblica;
- di ridurre la congestione del traffico urbano e quindi i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico nel quartiere, anche mediante forme di mobilità alternativa e sostenibile;
- di aumentare la sicurezza stradale ed in particolare dei pedoni, anche con soluzioni volte alla moderazione e limitazione del traffico veicolare della zona;
- di promuovere l'uso della bicicletta nei percorsi urbani, in collaborazione con la Ciclofficina popolare Porta Pesa;
- di praticare e promuovere la tutela degli animali, in quanto elemento fondante e caratterizzante la tradizionale Festa del Borgo dedicata a Sant'Antonio Abate "protettore degli animali";
- di sostenere le attività dei giovani di quartiere per la loro piena partecipazione alla vita sociale e per l'inserimento nel mercato del lavoro.

Ai fini anzidetti l'associazione può:

* ideare, realizzare e organizzare, incontri, convegni, presentazioni, dibattiti, spettacoli, mostre, mostre/mercato e in generale esplicitare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati;

* gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere la propria attività;

* aderire, realizzare e/o promuovere iniziative sociali, culturali, educative ed artistiche (eventi, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc.) a livello territoriale, nazionale ed internazionale.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltra di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci, possono essere:

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo e che partecipano continuativamente e attivamente alla vita dell'associazione. Sono tenuti al versamento della quota annuale al pari dei soci ordinari.

- Soci Ordinari

Sono soci Ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione versando la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo; i soci ordinari hanno comunque gli stessi diritti ed obblighi dei soci fondatori;

- Soci Sostenitori

Sono soci Sostenitori tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che partecipano agli scopi dell'associazione mediante il versamento di un contributo volontario in denaro eccedente la quota associativa annuale o mediante un contributo lavorativo e/o professionale saltuario e temporaneo svolto a titolo gratuito.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;

- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

- Esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione, previa contestazione degli addebiti, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo; i soci inoltre possono essere esclusi dal Consiglio Direttivo in caso di grave morosità nel pagamento delle quote associative o qualora non partecipino continuativamente e attivamente alla vita dell'associazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata, né trasmessa per causa di morte.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;

d) entrate derivanti da attività economiche marginali;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;

- donazioni, lasciti o successioni.

Fanno parte del patrimonio sociale indivisibile anche il logo grafico e il gonfalone dell'associazione, così come riprodotti in allegato, in quanto simbolo identificativo dell'associazione stessa e proprietà intellettuale di tutti i soci.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci,

b) il Consiglio Direttivo;

c) il collegio dei revisori;

d) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria, intendendosi per straordinaria quella chiamata a deliberare su modifiche statutarie, scioglimento, liquidazione, ordinaria per ogni altra materia da trattare.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha, il compito:

a) di nominare il Presidente e i componenti il Consiglio Direttivo;

b) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

c) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 11

L'assemblea è convocata presso la sede associativa o altrove purché nel territorio comunale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante avviso scritto recapitato a mano o per posta ordinaria o per posta elettronica almeno sette giorni prima della data dell'assemblea, indicando gli argomenti all'ordine del giorno.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione, da tenersi ad almeno 24 ore rispetto alla prima.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale; ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, ma nessun socio può rappresentare più di un altro socio in assemblea.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le votazioni avvengono con voto palese per alzata di mano.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita se è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione e il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati in seconda convocazione; le relative proposte sono formulate dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale delle assemblee redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di avere informazioni dal Consiglio Direttivo o singoli membri, sull'andamento, anche economico, dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque, e non superiore a quindici, incluso il presidente che è eletto

direttamente dall'assemblea.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti tra un minimo di tre e un massimo di quindici.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione, oppure per cooptazione ed in questo caso sottoponendo la nomina all'approvazione della successiva assemblea.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera consegnata a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua

assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre i bilanci dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Articolo 20

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre esercizi. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferire allo stesso ai fini della ratifica in occasione della successiva riunione che deve allo scopo sollecitamente convocare.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione, approvati previamente dal Consiglio Direttivo.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

PROBIVIRI

Articolo 21

L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre esercizi, cui demandare in via amichevole e irrituale la soluzione di controversie che dovessero insorgere tra soci, tra amministratori, tra l'Associazione e i soci e in genere le controversie interne che abbiano titolo nel rapporto associativo; il Collegio dei Probiviri non ha comunque alcuna funzione di arbitrato nel

senso tecnico-giuridico e le sue pronunzie non precludono al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dell'associazione è composto da tre membri. Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea e dura in carica tre esercizi. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Le funzioni sopra previste per il Collegio dei Revisori potranno essere anche demandate ad un Revisore Unico; l'organo di controllo disciplinato dal presente articolo è comunque facoltativo ed è nominato solo qualora l'assemblea lo ritenga opportuno.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, previo deposito presso la sede dell'Associazione in termine non inferiore a giorni 8 (otto) dalla data fissata per l'assemblea.

SCIoglimento

Articolo 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad Enti pubblici o altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile.

Inoltre ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali in materia di enti non commerciali e dell'art.148 T.U.I.R. n.917/1986 e dell'applicabilità delle disposizioni sulle organizzazioni di volontaria di cui alla Legge n.383/2000 sono sancite le seguenti norme associative:

- a) è fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge;
- b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo

scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentiti eventuali organismi di controllo legalmente previsti e salva diversa destinazione imposta dalla legge;

c) è esclusa qualsiasi partecipazione temporanea alla vita associativa da parte dei soci, i quali tutti, hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, nonché per qualsiasi altra materia portata all'ordine del giorno delle assemblee; nelle assemblee inoltre ciascun socio ha diritto a non più di un voto;

d) le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili;

e) per il perseguimento dei fini l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria libera e gratuita dai propri associati.

/-----/